

Rimborsi spese ai volontari solo se documentati

È stata depositata il 23 novembre scorso, l'ordinanza n. 23890 della Corte di Cassazione ha stabilito l'illegittimità dei rimborsi con criteri forfettari da parte dell'associazione di volontariato ai propri associati ROMA. È stata depositata il 23 novembre scorso, l'ordinanza n. 23890 della Corte di Cassazione ha stabilito l'illegittimità dei rimborsi con criteri forfettari da parte dell'associazione di volontariato ai propri associati.

Una sentenza che mira a garantire che i rimborsi spese ai volontari non mascherino l'erogazione di compensi, che cioè il rapporto associativo non mascheri un rapporto di lavoro. I rimborsi a ciascun singolo volontario devono perciò essere connessi a spese effettivamente sostenute; e che rientrino in limiti preventivamente stabiliti;

L'ordinanza ha fatto riferimento alla legge 266/1991 secondo la quale al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse; (articolo 2, comma 2). Una sentenza importante che fa chiarezza una volta per tutte un principio di correttezza e trasparenza a cui tutte le pubbliche assistenze devono attenersi; dichiara Fabrizio Pregliasco, presidente Anpas.

FONTE VolontariatOggi